



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

L'anno **duemilaventuno** addì **nove** del mese di **febbraio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 4 in data 23 marzo 2020 avente ad oggetto "*Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Criteri per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in videoconferenza*" attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Renato FILIPPA - Sindaco	Sì
2. Adriano PIZZO - Vice Sindaco	Sì
3. Guido CALLERI - Assessore	Sì
4. Paola VIVALDA - Assessore	Sì
5. Valentina PERELLO - Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste in qualità di Segretario, la D.ssa Daniela SACCO.

I partecipanti alla seduta sono presenti presso la sede municipale, salvo il Vice Sindaco Adriano Pizzo, che partecipa in videoconferenza.

Assume la Presidenza il Signor Renato FILIPPA nella sua qualità di Sindaco il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 rimette agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamati:

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda, anche, a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

Dato atto che:

- l'attuale modello di reclutamento, che scaturisce dalla riforma del D.Lgs 165/2001 in materia di programmazione del fabbisogno di personale attuata con il D.Lgs. 75/2017, si basa sui fabbisogni e non più sulle piante organiche, per reclutare le professionalità che servono per il miglioramento dei servizi anche con riferimento a fabbisogni emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) diventa, quindi, strumento strategico centrale, programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie alle organizzazioni e la dotazione organica si identifica come valore finanziario (dotazione di spesa potenziale massima) che segue in modo flessibile le dinamiche del PTFP;
- il Piano triennale deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Rilevato che, in tale quadro normativo, la dotazione organica è intesa come spesa potenziale massima imposta dai vincoli finanziari vigenti per le spese di personale sostenute dagli Enti locali, tra cui il vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, affidando ad un decreto ministeriale la normativa attuativa;

Richiamato il D.M. Funzione Pubblica 17 marzo 2020, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”*, che, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, stabilisce:

- a) all'art. 1, la decorrenza delle nuove regole dal 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3, la suddivisione dei Comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4, i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Richiamata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 13.5.2020, esplicativa delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17.3.2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Dato atto che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 183/2011, che ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamato l'art. 3 comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi del quale:

“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 132 del 12.11.2019, recante *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - Struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 19.2.2020, recante *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 – Modifica”*, con la previsione, per l'anno 2020, dell'assunzione di un istruttore tecnico – geometra – cat. C;

Dato atto che l'Ente:

- ha una dotazione organica, come approvata con propria deliberazione n. 132 del 12.11.2019, che si intende confermare e che rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12/03/1999, n. 68;
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale in relazione ai commi 557, 557-bis e 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- provvede, con il presente atto, ad adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- ha approvato con deliberazione n. 5 del 26.1.2021 il Piano triennale di azioni positive (2021/2023) in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006);
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008;
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge 196/2009;
- ha adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'assunzione di personale, per l'anno 2021, resta soggetta ai vincoli derivanti dall'approvazione nei termini di legge, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 e, successivamente, del Piano Esecutivo di Gestione, cui è integrato il Piano della Performance – triennio 2021/2023, nonché del rendiconto di gestione 2020;

Ribadito il concetto secondo cui la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e, pertanto, modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative o nuove esigenze della popolazione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Considerato che, sulla base del D.M. Funzione Pubblica 17 marzo 2020, il Comune di Pecetto Torinese ha un rapporto spesa personale al netto dell'IRAP dell'ultimo rendiconto di gestione approvato anno 2019 e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE pari al 27,25 %, superiore alla prima soglia prevista per la fascia demografica dei comuni da 3.000 a 4.999 abitanti del 27,20% e inferiore alla seconda soglia del 31,20%, determinato come da tabella Allegato B);

Richiamato il DM sopra citato, che all'art. 6 comma 3 dispone *"I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*;

Rilevato che, collocandosi oltre il valore della prima soglia e al di sotto di quella stabilita nella Tabella 3, l'Ente non supera, in base alle previsioni di bilancio per l'anno 2021 (27,50%), il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto FCDE dell'ultimo rendiconto approvato – anno 2019 – pari al 27,53%, come da tabelle Allegato C) e C bis), rispettando tale limite;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater L. 27.12.2006 n. 296, gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato che a tal fine:

- il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi del comma 557:

SPESA DI PERSONALE AL NETTO COMPONENTI ESCLUSE COMMA 557			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
828.652,18	819.726,90	819.261,17	822.546,75

- la spesa di personale di cui al comma 557 art. 1 L.296/20069 dell'ultimo consuntivo approvato, al netto componenti escluse, è stata pari ad € 794.004,01;

Dato atto che, a far data dall'1.4.2021, si renderà vacante, per dimissioni volontarie, un posto di istruttore amministrativo - cat. C – attualmente a tempo parziale 50% (18 ore), presso l'Area Finanziaria;

Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Dato atto che l'approvazione del presente piano di fabbisogni del personale è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Dato atto che, con decreto del Ministro dell'Interno del 13.1.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2021;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria precedente deliberazione n. 143 del 29.12.2010, con le successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato, altresì, il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Acquisito il parere del Revisore del Conto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- di dare atto che, a seguito della verifica della struttura organizzativa dell'Ente (allegato A), effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- di dare atto che, sulla base del D.M. Funzione Pubblica 17 marzo 2020, il Comune di Pecetto Torinese ha un rapporto spesa personale al netto dell'IRAP dell'ultimo rendiconto di gestione approvato anno 2019 e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE pari al 27,25 %, superiore alla prima soglia prevista per la fascia demografica dei comuni da 3.000 a 4.999 abitanti del 27,20% e inferiore alla seconda soglia del 31,20%, determinato come da tabella Allegato B);
- di dare atto che, superando il valore della prima soglia, non è consentito, per l'anno 2021, superare il rapporto tra spese di spesa di personale ed entrate correnti al netto FCDE dell'ultimo rendiconto approvato – anno 2019 – pari al 27,53%, come da tabelle Allegato C) e C bis), da cui risulta l'osservanza di tale limite;
- di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 come segue:
 - a) di rideterminare, nel rispetto del DM 17.03.2020 e delle capacità economiche e finanziarie dei documenti di programmazione dell'Ente, la dotazione organica come da allegato A al presente atto;
 - b) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023 vengono approvate, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, le seguenti previsioni:
 - 1) per l'anno 2021: dall'1.4.2021, dimissioni volontarie, un posto di istruttore amministrativo - cat. C – attualmente a tempo parziale 50% (18 ore), presso l'Area Finanziaria e copertura tramite incremento dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale all'interno dell' Area Finanziaria o assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% attingendo da graduatorie di altri Enti;
per gli anni 2022 e 2023, non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato;
 - 2) qualora intervenissero cessazioni ovvero la concessione di nulla osta alla mobilità, si valuterà la sostituzione, in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e si procederà nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato secondo le procedure ordinarie di reclutamento;
 - 3) eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici avverranno nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale;
 - 4) eventuali modifiche alla programmazione saranno possibili solo a fronte di nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative, fermo restando il rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale ed adeguatamente motivate;
 - 5) per la contrattazione decentrata si prevede l'integrazione di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 21.5.2018, nella misura del 1,2% monte salari 1997, per l'importo complessivo di € 4.393,34, con valutazione della possibilità, qualora i vincoli normativi lo permettessero e nei limiti della sostenibilità finanziaria del bilancio, di integrare il fondo ai sensi dell'art. 67, comma 5, del CCNL 21.5.2018;
- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- di pubblicare il presente piano in *“Amministrazione trasparente”*, nell'ambito degli *“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”* di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente piano alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo *“PIANO DEI FABBISOGNI”* presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017;

- di demandare al Responsabile del Servizio interessato tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per appello nominale

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;

- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to Renato FILIPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to D.ssa Daniela SACCO
